

□ Interrogazione n. 851

presentata in data 18 giugno 2012

a iniziativa del Consigliere Natali

“Procedura di VIA impianto smaltimento rifiuti”

a risposta Scritta

Premesso:

che la Regione Marche ha autorizzato un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel territorio del Comune di Maltignano sulla sponda destra del fiume Tronto in due fasi: inizialmente alla ditta CEDI con delibera di Giunta regionale n. 2323 del 28/9/1998 per il trattamento chimico fisico (D9) e biologico (D8) di rifiuti speciali con contestuale dichiarazione di compatibilità paesistico ambientale ai sensi dell'art. 63 bis e ter delle NTA del PPAR; ed in una fase successiva è stato autorizzato, sempre dalla Regione Marche, al Piceno Consind con delibera di Giunta regionale n. 1227 del 24/5/1999 con contestuale dichiarazione di compatibilità paesistico ambientale ai sensi degli stessi articoli del PPAR, per l'esercizio di attività di trattamento chimico fisico di rifiuti speciali e pericolosi;

che all'epoca del rilascio delle suddette autorizzazioni regionali era già in vigore il d.p.r. 12/4/1996 che disciplinava a livello nazionale l'applicazione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale VIA per le tipologie progettuali come quella in argomento ed inoltre erano già vigenti le norme di salvaguardia del PAI Tronto adottate nell'ottobre del 1998 per le aree esondabili ed in frana;

che nonostante ciò i progetti di cui alle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Marche non vennero assoggettati a procedura VIA tanto è vero che, dopo il trasferimento delle competenze dalla Regione alle Province, avvenuto nel 2002, la ditta, che nel frattempo era subentrata nella gestione dell'impianto, nelle more dell'ottenimento della autorizzazione ambientale integrata AIA ed in prospettiva di ampliare la propria attività, inoltrò in data 14/11/2003 istanza di apertura di procedimento VIA alla Provincia in quanto Ente diventato competente;

che la Provincia di Ascoli Piceno ha conseguentemente avviato il procedimento con la convocazione di diverse Conferenze di Servizi finalizzate ad individuare una linea strategica comune e condivisa da tutti gli Enti interessati al fine di consentire il riavvio e la conclusione della procedura propedeutica al rilascio della autorizzazione ambientale integrata AIA;

che durante lo svolgimento dell'iter burocratico sono sorte insormontabili criticità generate dalla presenza di vincoli di natura idro-geologica non considerati nelle originarie autorizzazioni regionali con particolare riferimento al fatto che l'area ove è ubicato l'impianto è classificata dal vigente PAI Tronto (le cui norme di salvaguardia erano vigenti all'epoca della originaria autorizzazione) come a rischio di esondazione “elevato E3”, e le NTA relative non consentono la presenza di tali impianti, così come pure il Piano Provinciale dei Rifiuti che vieta espressamente la presenza di discariche ed impianti di trattamento nelle aree a rischio di esondazione;

che per tali motivi, attualmente la procedura VIA “a sanatoria” risulta essere sospesa come pure il rilascio dell'autorizzazione ambientale AIA; ma nonostante ciò l'impianto della ditta interessata continua ad esercitare la propria attività di trattamento di rifiuti pericolosi, tra l'altro, con una potenzialità ben al di sopra delle capacità della zona industriale di Ascoli Piceno, ricevendo rifiuti pericolosi da tutta Italia;

che nonostante ciò la ditta interessata ha richiesto un incremento del trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi (Conferenza dei Servizi del 5.12.2011) fino a 12 mc/h considerando 10 ore lavorative, quando per l' Arpam il limite è di 50 mc/giornalieri ovvero di 5 mc/h per 10 ore lavorative;

che attualmente la ditta smaltisce i propri reflui in un collettore fognario asservito ad un depuratore finale di acque reflue urbane sito in Campolungo di Ascoli Piceno con svariati scolmatori di piena gestito da un'altra società;

che incredibilmente sia la ditta interessata che quest'ultima società che gestisce l'im-

pianto finale sono ambedue di proprietà del medesimo soggetto e che tale intreccio configura un indiscutibile conflitto d'interessi;

che appare oltremodo necessario segnalare che la ditta interessata si è opposta alla determinazione dirigenziale della Provincia di AP n. 4836 del 14/08/2008, in cui venivano stabiliti nuovi limiti più restrittivi per lo scarico in deroga, arrivando a promuovere ricorso al Tar Marche senza peraltro ottenere in prima istanza la sospensione cautelare dell'atto;

che in sostanza la ditta interessata oltre ad operare senza AIA e quindi senza autorizzazione, non rispetta le prescrizioni dell'autorizzazione provinciale superando quotidianamente il 5% del trattamento di percolato che è quasi il 50% di tutti i rifiuti trattati, nonostante il provvedimento di diffida prot. 0044466 del 14/09/11 a firma del dirigente del servizio (Provincia Ap) trasmesso anche alla Procura di Ap;

che la proposta di riduzione del vincolo di esondabilità appare possibile solo con importanti lavori di sistemazione idraulica del fiume Tronto al momento non programmabili a causa della mancanza di risorse economiche e da ciò emerge che né la procedura VIA né tanto meno l'autorizzazione AIA potranno essere rilasciate in tempi ragionevolmente brevi considerando anche che tali lavori di proposta di riduzione in ogni caso, non tengono conto del restringimento di sezione del deflusso del fiume, ineliminabile a causa del ponte di attraversamento ferroviario;

che l'eliminazione del vincolo di esondabilità appare impossibile essendo il collettore fognario consortile interno alla proprietà della ditta interessata e inserito a circa 1,5 m di quota inferiore rispetto al piano di campagna della ditta stessa. In detto collettore transitano le acque dei comuni di Folignano, Ascoli e Maltignano (Poggio di Bretta, Brecciarolo, Castagneti, Caselle) e quindi in caso di pioggia lavora al massimo delle sue potenzialità, ed è a diretto contatto con l'alveo del fiume Tronto per cui pur realizzando gli argini di sicurezza la ditta interessata resterebbe, per il principio dei vasi comunicanti, a diretto contatto con il livello di piena del fiume Tronto è quindi in un bassorilievo esondabile;

che va evidenziato che nella stessa zona non ha superato la procedura di VIA l'impianto di trattamento rifiuti proposto nell'anno 2009 da altra società che ha capannoni e strutture realizzate ad una quota di circa 1,2 m più in alto rispetto a quello della ditta interessata in quanto gli organi tecnici hanno definito quella zona come ad elevato rischio d'esondazione e quindi incompatibile per la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti;

Ciò posto,

S'INTERROGA

il Presidente della Giunta per conoscere:

- 1) se quanto esposto corrisponde a vero
- 2) i motivi per cui l'impianto di proprietà del Consorzio Piceno Consind, (già Consorzio per l'Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino) non è stato assoggettato a procedura VIA durante l'istruttoria del rilascio delle originarie autorizzazioni da parte della Regione Marche sebbene la normativa di riferimento fosse già vigente dal 1996;
- 3) se si è ben consapevoli che se si fosse avviata tale procedura, con ogni probabilità l'impianto non sarebbe stato autorizzato per evidenti contrasti con importanti vincoli di natura idro-geologica già allora in essere su quella zona;
- 4) se, in considerazione del fatto che attualmente l'impianto esercita la propria attività in assenza di AIA, non si reputi necessario revocare o quanto meno sospendere le autorizzazioni rilasciate con le D.G.R. n. 2323 del 28/9/1998 e n. 1227 del 24/5/1999 e poi rimettere ogni decisione su tale valutazione alla competente Provincia di Ascoli Piceno.